

Tramutare risorse in capitale: la proposta teorica sul ruolo del diritto di Katharina Pistor

Juan José Allevi

Lo sviluppo capitalistico è un presupposto della sua codificazione normativa o, al contrario, è il diritto, la legge, che pone le condizioni per l'estensione del capitale? A questo interrogativo, ovviamente semplificato rispetto alla complessità delle problematiche in gioco, offre una serie di risposte, più che un'unica soluzione, l'importante monografia del 2019 di Katharina Pistor, professoressa di diritto comparato alla Columbia Law School, finalmente tradotta nel 2021 in una meritevole collana della LUISS di Roma¹.

Il volume, nella sua edizione originaria in inglese, è stato sia un successo editoriale, soprattutto tenendo conto dei temi giuridici esaminati (spesso respingenti per il grande pubblico), sia un punto di partenza per svariate riflessioni di ambito più circoscritto e prettamente accademico². Per impatto, metodologia interdisciplinare, ricchezza di riferimenti storici e approccio critico all'esistente, *Il codice del capitale* può essere in qualche misura accostato al celebre *Il capitale nel XXI secolo* di Thomas Piketty, non a caso più volte citato nel volume. Si tratta, in entrambi i casi, di opere che si propongono di proporre una disamina complessiva del reale, presentandosi al contempo quale punto di partenza per ulteriori studi, da un lato, e, dall'altro, come presupposto per un cambiamento dell'esistente, in particolare sul fronte dell'intervento per la riduzione delle disuguaglianze sociali (anche se, come vedremo, le proposte di Pistor sono indubbiamente meno radicali di quelle del francese).

Organizzato in nove densi capitoli, *Il codice del capitale* si propone di argomentare una tesi esposta in maniera apprezzabilmente onesta, chiara

¹ PISTOR 2021a.

² Si può ricordare, ad esempio, l'intero numero della rivista "Accounting, Economics and Law: A Convivium", dedicato alla discussione nata dal testo qui annotato (vol. 11, 1, 2021); al dibattito sullo stesso volume è stata riservata anche una parte consistente di un recente fascicolo di "Social & Legal Studies" (vol. 30, 2, 2021).

e non allusiva: «il capitale è costituito da due ingredienti di base: una risorsa e la legge»³. È tramite la codifica legale⁴, infatti, che determinate «risorse possono trasformarsi in capitale e di conseguenza creare più facilmente ricchezza per chi le detiene». A questo scopo, gli strumenti legali decisivi sono fondamentalmente riconducibili al diritto privato (e non al diritto pubblico), vale a dire: «il diritto patrimoniale, delle garanzie legali, societario e fallimentare», cioè quelli che Pistor chiama i «moduli», con cui a determinati beni (*assets*) vengono conferite una serie di privilegi, di cui beneficiano i detentori di tali risorse. Si tratta, secondo la disamina dell'Autrice, di quattro specifici «attributi», così espressamente denominati, vale a dire la «priorità» (con cui si codifica la gerarchia tra le risorse), la «durevolezza» (che consente alle risorse di mantenere il loro *status* nel tempo), l'«universalità» (che garantisce lo *status* delle risorse nello spazio) e, infine, la «convertibilità» (che comporta la garanzia per i detentori di convertire i propri crediti in moneta pubblica).

Questo complesso di strutture legali, cui Pistor dedica ricche analisi, ma con netta prevalenza per i modelli normativi di matrice anglosassone, fa sì che la legge emerga non come una «spalla» ma come «protagonista dello spettacolo del capitale»⁵. È lecito allora domandarsi, estendendo la metafora dell'Autrice, chi è il regista di questo spettacolo e chi sono i suoi tecnici? Se il primo dubbio non trova risposta, è evidente invece dalla lettura dell'opera che, per la studiosa di origine tedesca, il ruolo principale di questo complessivo processo non è realizzato dagli organi legislativi, né dal potere giudiziario o dagli organismi di regolazione e controllo, ma dagli avvocati, la cui attività è l'unica che «può tramutare una risorsa ordinaria in capitale»⁶. Da questo punto di vista, *Il codice del capitale* rappresenta senz'altro un lavoro originale e provocante. Se il ruolo del diritto e delle istituzioni, infatti, è stato ampiamente valorizzato

³ PISTOR 2021a, p. 14.

⁴ A scanso di equivoci è bene precisare che quando Pistor si riferisce a «codice» e «codificazione» non intende l'accezione giuridica più comune in Italia, la compilazione di una raccolta di disposizioni normative, ma un generale processo di elaborazione di norme applicabili a categorie di beni.

⁵ PISTOR 2021a, p. 15.

⁶ Ivi, p. 17.

da correnti più o meno affini all'impostazione di Pistor⁷, non è facile invece trovare precedenti studi che abbiano attribuito agli avvocati, in modo altrettanto netto, un ruolo così cruciale nello sviluppo della società capitalistica contemporanea (interessante, peraltro, è la ricostruzione storica, fondata soprattutto sull'esperienza anglosassone, della posizione e dell'organizzazione degli avvocati, contenuta nel settimo capitolo, significativamente intitolato "I signori del codice"). Va da sé, tuttavia, che un riconoscimento siffatto del ruolo degli avvocati non può non risentire dei modelli presi come guida e architrave del capitalismo globale, quantomeno nella sua cornice normativa: le leggi inglesi e quello dello Stato di New York (ordinamenti nei quali la creatività normativa degli avvocati, e soprattutto degli organi giurisdizionali, ha spazi ben più ampi di quelli che appartengono, ad esempio, agli avvocati italiani). È necessaria, poi, un'altra precisazione: Pistor non si riferisce evidentemente alla generalità degli avvocati, categoria professionale che presenta una notevole stratificazione interna in termini di potere e redditi percepiti, ma ai *masters* che hanno capacità e mezzi (derivanti dalla loro clientela) per elaborare e imporre «strategie di codifica innovative»⁸ all'interno di enormi studi legali che, negli Stati Uniti, superano il migliaio di membri.

Sulla base di questa cornice teorica, i temi affrontati da Pistor sono i più variegati. Chiaramente non è possibile in questa sede dare conto di tutte le questioni in gioco: se ne forniranno alcuni campioni. I lettori potranno trovare, ad esempio, una disamina storico-comparata della codificazione come capitale della terra (nel secondo capitolo), che affianca un interessante *excursus* casistico – relativo a un contenzioso giudiziario deciso dalla Corte Suprema del Belize, e dal forte valore simbolico, che ha opposto comunità Maya e governo del Belize sugli usi e l'occupazione della terra – a un percorso sulla legislazione occidentale in materia di proprietà, sempre con prevalenza per gli ordinamenti anglosassoni, dal Medioevo in avanti.

Con una ben misurata alternanza tra percorsi storici e casistiche più recenti, l'Autrice affronta nel successivo capitolo l'uso capitalistico delle

⁷ Vedi, ad esempio, anche per i vari richiami contenuti nel libro di Pistor, l'istituzionalismo economico di COMMONS 1982.

⁸ PISTOR 2021a, p. 168.

costruzioni elaborate dal diritto per le persone giuridiche, cioè di come, e con quali tipologie, la forma societaria abbia svolto e continui a svolgere un ruolo determinante dentro la globalizzazione dei mercati (con un lungo approfondimento della nota vicenda di Lehman Brothers).

Di taglio tecnico, ma accessibile anche ai non specialisti, è il quarto capitolo, dedicato al debito privato, alla sua trasferibilità e, soprattutto, alla sua convertibilità. Al centro di questa disamina stanno gli istituti del *trust*, della cartolarizzazione, la storia delle cambiali e le più intricate strutture giuridiche del mercato del debito nel XXI secolo, il tutto in applicazione dello schema generale di Pistor, cui la stessa si attiene coerentemente in tutta l'opera: «il diritto di proprietà e il diritto di garanzia stabiliscono un ordine di priorità; il diritto fiduciario e quello societario suddividono gli asset e li scudano da molti creditori; mentre il diritto fallimentare può venire utilizzato per dare ad alcuni soggetti che coniano il debito un vantaggio sugli altri»⁹.

Pistor prosegue poi la propria ricerca affrontando, con il quinto capitolo, le problematiche connesse alla codificazione della conoscenza e della natura. Per un verso, quindi, l'Autrice consente ai lettori di acquisire elementi sui meccanismi per l'estensione dei diritti di proprietà intellettuale e il loro intersecarsi con le risorse naturali (con particolare riferimento alla giurisprudenza della Corte Suprema statunitense, fino alle più recenti decisioni in materia di creazione di DNA sintetico). Per un altro, viene indagata la storia, ancora agli inizi, di un secondo ciclo di *enclosures*, questa volta destinato – secondo Pistor – a guadagnare terreno sul fronte della conoscenza. La prognosi non sembra favorevole: così come a seguito della prima fase larghe masse di popolazione furono scacciate dalle terre recintate, «ora corriamo il pericolo di perdere l'accesso ai nostri dati e al codice della natura solo perché i detentori di alcune risorse vogliono un'ulteriore opportunità di diventare più ricchi a spese di tutti gli altri»¹⁰. Come evidente, il volume, pubblicato in inglese prima della pandemia mondiale, già poneva alla nostra attenzione problematiche che abbiamo poi visto svilupparsi in modo clamoroso nell'epoca attuale.

⁹ Ivi, pp. 115-116.

¹⁰ Ivi, p. 138.

La presenza di una pluralità di ordinamenti giuridici, anche se convergenti per molti aspetti nei paesi ad alto tasso di sviluppo, ha prodotto il fenomeno esaminato nel sesto capitolo, cioè la «costruzione di un’infrastruttura giuridica per il commercio globale»¹¹, nelle due forme distinte dell’armonizzazione normativa tra diversi ordinamenti e dell’applicazione di una legge straniera (a discapito di quella nazionale) sulla base della disciplina di diritto internazionale privato, cioè delle regole che determinano quale legge nazionale dovrà essere impiegata. Particolare attenzione è dedicata al diritto fallimentare, visto come “*l’intralcio più grosso per un mercato globale senza alcun confine*”¹². Pistor illustra, a questo proposito, la vincente strategia degli investitori in derivati, organizzati nell’ISDA (International Swaps and Derivatives Association), a favore dell’applicazione globale di una piattaforma contrattuale, il *Master Agreement*, che consentisse la costruzione di un regime derogatorio rispetto alle regole nazionali di diritto fallimentare in materia derivati e *swaps*. Anche in questo caso l’analisi di Pistor è radicale perché dà atto di quei passaggi, di natura di fatto lobbystica, che hanno reso possibile ribaltare «il principio secondo il quale sono i contratti a doversi accordare alla legge che li governa»¹³.

L’ottavo capitolo prende in considerazione il rapporto tra codice del capitale e codice digitale, di cui Pistor paventa una possibile alleanza fondata sui diritti di proprietà intellettuale. L’Autrice non è certamente un’acritica entusiasta delle tecno-utopie. Tutt’altro. Non ritiene che strumenti come la *blockchain* e i contratti *smart* possano essere di per sé la via d’accesso alla liberazione collettiva «dai concetti di gerarchia e potere»¹⁴. Teme semmai che la riproducibilità dei codici digitali consentirà «a pochi super-codificatori di decidere le regole del gioco per tutti gli altri»¹⁵. I contratti *smart* sono esaminati come risorsa al contempo affascinante ma non priva di incognite, come la loro effettiva e proclamata immutabilità (messa in dubbio) o capacità di prevedere ogni contingenza futura. Non mancano, come prevedibile, pagine dedicate

¹¹ Ivi, p. 141.

¹² Ivi, p. 150.

¹³ Ivi, p. 158.

¹⁴ Ivi, p. 189.

¹⁵ Ivi, p. 188.

alle criptovalute e, in particolare, a Bitcoin. Senza prendere posizione sul dibattito che si svolge intorno alla natura o meno speculativa di questi fenomeni, Pistor osserva che «le criptovalute promettono di essere più pure della moneta pubblica o privata, ma di fatto sono infettate dagli stessi problemi che riguardano il denaro del mondo reale: credito, instabilità e potere»¹⁶. Senza ritenerlo un fenomeno secondario, l'Autrice pone come condizione per un futuro salto di rango delle criptovalute, al pari della valuta corrente, un intervento esterno: «qualcuno dovrà volere e potere proteggerne il valore»¹⁷.

Dopo densi capitoli di analisi critiche, *Il codice del capitale*, come anticipato, non è privo di formulazioni propositive, complessivamente orientate verso quella che Pistor ritiene una possibile nuova direzione democratica della legge: «perché nei sistemi capitalistici le democrazie possano prevalere, la politica deve riappropriarsi della legge, l'unico strumento di autogoverno, compresi i moduli del codice del capitale. Come minimo vanno revocati i molti privilegi legali accumulati dal capitale»¹⁸. Si tratta, nello specifico, di un piano che contempla otto proposte di vario tipo, sulle quali ovviamente qui non ci si può soffermare in maniera analitica. L'impressione generale è che le iniziative di riforma ritenute necessarie da Pistor siano volte, più che a una ridefinizione della logica di funzionamento del diritto e del capitale (per le quali, del resto, sarebbe arduo immaginare un intervento che si realizzi solo sul piano giuridico), a una limitazione della mobilità e creatività del capitale globale, in una sorta di "ricodificazione" del capitale (sia per contrastare, ad esempio, il fenomeno dello *shopping* normativo, che consente la scelta degli ordinamenti giuridici più convenienti da applicare a favore dei detentori del capitale, sia per ridurre i margini di scelta oggi esistenti dei moduli giuridici). Coerentemente con la massima attenzione riposta da Pistor per i professionisti legali, una delle sue proposte riguarda proprio l'organizzazione dell'avvocatura, che dovrebbe essere rivista per consentire agli avvocati di utilizzare le proprie conoscenze non solo per il capitale ma anche per rendersene davvero indipendenti (ripensando «i finanziamenti all'istruzione e il sistema di pagamento dei principali studi

¹⁶ Ivi, p. 202.

¹⁷ Ivi, p. 204.

¹⁸ Ivi, p. 226.

legali»¹⁹). L'Autrice, però, nulla ci dice su chi potranno essere i promotori di queste iniziative, segnalando quindi una possibile intrinseca debolezza del suo piano di riforme.

I lettori di questa rivista si saranno resi conto facilmente che le questioni presentate in precedenza, in modo inevitabilmente schematico e incompleto, intersecano vari temi tipici della discussione marxista sul diritto. Pistor non nasconde di confrontarsi più volte con l'elaborazione di Marx e con un generico "pensiero marxista", di cui approva alcune istanze, distanziandosene invece per altri aspetti (ad esempio laddove contesta ai marxisti la considerazione strumentale, e limitante, del diritto come strumento di esercizio del potere²⁰). Alcuni di questi punti meritano qualche riflessione più approfondita, utile ad esempio nella prospettiva di una ripresa della riflessione materialista sul diritto, da tempo languente.

Si può partire, ad esempio, dalla definizione della nozione di capitale, questione spinosa e lungamente dibattuta. Secondo Pistor, «il capitale non è una cosa»²¹. È trasparente, qui, la probabile ripresa, parziale, di una delle formule marxiane de *Il capitale*²². Ciò che, sotto questo profilo, caratterizza però l'interpretazione dell'Autrice è il contributo specifico che viene assegnato alla forma-sostanza legale: nel processo di trasformazione «la chiave non sta nel processo fisico di produzione, ma in quello di codifica legale»²³, il capitale, dunque, «è una qualità giuridica che contribuisce a creare e proteggere la ricchezza»²⁴. Detto altrimenti, con formula che farebbe senz'altro sobbalzare gli economisti marxisti (e non solo): è la «codifica giuridica a determinare il valore delle risorse, e

¹⁹ Ivi, p. 230.

²⁰ Ivi, p. 211.

²¹ Ivi, p. 22.

²² «Capitale, terra, lavoro! Ma il capitale non è una cosa; è un determinato rapporto sociale di produzione, proprio di una determinata formazione storica della società, che si rappresenta in una cosa e conferisce a questa cosa uno specifico carattere sociale. Il capitale non è la somma dei mezzi di produzione, materiali e prodotti. Il capitale sono i mezzi di produzione trasformati in capitale, che in sé non sono capitale più che siano denaro, in sé e per sé, oro e argento» (MARX 2013, Libro III, Parte II, Sezione VII, Capitolo XLVIII, p. 2379).

²³ PISTOR 2021a, p. 22.

²⁴ PISTOR 2021a, p. 24.

pertanto a creare la ricchezza e la sua distribuzione»²⁵. Pistor, in sostanza, sembra per certi versi patire di una forma di feticismo legale, una credenza nell'onnipotenza del diritto, demiurgo della ricchezza.

Se è chiaramente percepibile la distonia di questo tipo di riflessioni con l'impostazione marxiana, evidente anche dall'assenza di qualunque riflessione sul ruolo del lavoro nel processo di valorizzazione così come interpretato dall'Autrice²⁶, bisogna pur notare che la tesi di Pistor, più che segnare una visione necessariamente alternativa o antitetica a quella marxiana della nozione di capitale, raccoglie solo una parte di quella interpretazione. Se il capitale, nell'accezione marxiana, non è rappresentato dal mero bene materiale, premessa su cui anche Pistor concorderebbe, la qualità giuridica che attribuisce al bene la natura di capitale è in qualche modo forse riconducibile allo specifico carattere sociale di cui discorre Marx, definendo il capitale come rapporto tra persone mediato da cose. D'altra parte, la qualifica giuridica che altro è se non una determinazione sociale applicata al bene? Questo sforzo interpretativo, qui solo abbozzato, viene formulato non per realizzare un inutile tentativo di "ortopedia" marxista alle tesi di Pistor, ma per metterne in luce il contributo che può offrire, con l'attenzione verso il momento legale, al processo di genesi e funzionamento del capitale anche per coloro che si rifanno alla critica dell'economia politica e che, molto spesso, sottovalutano l'importanza della codificazione normativa.

Un altro tema implicato dalla riflessione di Pistor, e legato a uno storico dibattito della tradizione marxista, è quello relativo al ruolo e ai compiti dello Stato nella società capitalistica. Da questo punto di vista, evitando banali tesi sul dileguarsi del ruolo delle strutture statali, l'Autrice ne riafferma il rilievo anche per l'epoca attuale: «la globalizzazione del capitalismo non confuta il fatto che il potere dello stato sia cruciale per la sua esistenza. Perché il capitale si possa spostare

²⁵ PISTOR 2021a, p. 31.

²⁶ Pistor rivendica questa impostazione, in una più recente replica, ritenendo che il lavoro è sempre meno un fattore creativo di ricchezza, richiamando l'esempio delle banche e della loro possibilità di creare moneta «out of thin air» [dal nulla], senza sfruttare una classe ma risorse collettive come il potere statale e la legge, facendo l'interesse di gruppi non necessariamente provvisti di un'identità di classe (cfr. PISTOR 2021b, p. 76).

a livello globale è necessaria una struttura legale supportata dagli stati»²⁷. Più nel dettaglio, mentre gli avvocati sono incaricati di creare le formule più appropriate, «gli stati, da parte loro, offrono i propri sistemi legali come menù dal quale i privati possono scegliere a proprio piacimento».

Se è vero, come noto, che nella tradizione marxista il tema dello Stato ha focalizzato una nutrita quota delle riflessioni di coloro che si sono interrogati sui problemi del diritto, Pistor propone, in modo suggestivo, un allargamento della prospettiva, proponendo un approccio più “decentrato” (e quindi non limitato allo Stato): «i detentori di risorse non hanno bisogno di impadronirsi dello stato direttamente, e ancor meno di vincere una rivoluzione o la lotta di classe; hanno solo bisogno di avvocati che li affianchino e che codifichino giuridicamente il loro capitale»²⁸. La stessa Autrice ribadisce più avanti: «al contrario di quanto sostengono i marxisti, non è necessario prendere la Bastiglia per esercitare il potere; basta che i propri avvocati si posizionino ai principali incroci delle vite del capitale per gestire i semafori e trovare sempre via libera»²⁹. Simili tesi, formulate con la franchezza che caratterizza apprezzabilmente questo testo, colgono sicuramente una parte dell’effettiva dinamica del reale, ma sembrano viziate allo stesso tempo da una forma di unilateralismo, che porta Pistor a considerare le proprie argomentazioni quasi come unica ipotesi esplicativa dell’esistente. Non c’è dubbio, infatti, che l’esercizio dei poteri dominanti proceda anche in modo decentrato, senza mirare unicamente all’obiettivo della conquista delle strutture centrali di governo, ma sarebbe un grave errore ritenere che queste articolazioni siano sostanzialmente irrilevanti o di poco conto, insieme a quelle delle organizzazioni internazionali o sovranazionali (come l’Unione europea) che pure dispongono di rilevanti prerogative in svariati settori della realtà socio-economica.

Dal punto di vista analitico, infatti, il problema di una simile argomentazione è di lasciare inspiegata l’importanza di tutte quelle forme di influenza che organizzano imponenti mobilitazioni di risorse materiali e ideologiche per orientare in un senso o nell’altro gli apparati deputati alla produzione e applicazione di norme. Per certi versi, quindi, sembra

²⁷ PISTOR 2021a, p. 33.

²⁸ PISTOR 2021a, p. 219.

²⁹ *Ibidem*.

scompare dal percorso di Pistor il momento politico nella genesi del diritto (senza peraltro nemmeno ridurlo a puro frutto di interventi “tecnici”), così come, per altro verso, si può pure osservare che non si ritrova una spiegazione sviluppata di come il diritto codificato dagli avvocati, nel momento in cui non sia ancora stato fatto proprio dagli Stati, possa poi essere quello per forza vincente in ambito giudiziario qualora emergano contenziosi che lo vedano coinvolto.

Oltre che con Marx, Pistor afferma poi in più occasioni di essersi confrontata con i “marxisti”, anche se – a conti fatti – i riferimenti a singoli autori od opere sono piuttosto sporadici e sommari. A questo proposito sarebbe stato senz’altro interessante vedere l’Autrice discutere un noto testo, scritto per la prima volta nel 1904 e poi rivisto nel 1929, dell’austromarxista Karl Renner e relativo proprio a tematiche affini a quelle trattate da Pistor: *Gli istituti del diritto privato e la loro funzione sociale*³⁰. Partendo da presupposti diversi rispetto all’Autrice, vale a dire ritenendo che «il diritto è pur sempre una condizione per l’economia ma non la causa della modificazione e dello sviluppo della situazione economica»³¹, Renner, che fu il primo presidente austriaco dopo la fine della seconda guerra mondiale, ha sviluppato un’importante tesi, secondo cui i principali istituti giuridici del diritto privato (ad esempio la proprietà o i negozi di credito) possono rimanere pressoché invariati nel tempo, nella loro struttura formale, pur mutando in misura significativa le funzioni concretamente esercitate nella società. Sarebbe dunque stato utile testare l’ipotesi di Renner, che aiuta l’osservatore a interpretare i momenti di sviluppo ineguale tra il momento giuridico e quello economico, e dunque a valutare quali ulteriori elementi debbano essere tenuti in conto, con lo schema a «moduli» e «attributi» di Pistor. Quest’ultima, infatti, pur evitando meritoriamente di schiacciare la propria analisi sul solo presente, offrendo anzi una ricca varietà di casi storici, non dà rilievo a quei momenti in cui il capitale, a seconda dei casi seguito o anticipato dalla codificazione legale, si è trovato a fare i conti nel XX secolo con rapporti di forza ad esso non del tutto favorevoli, spesso poi formalizzatisi in dispositivi normativi statali che, pur con molte contraddizioni, attestavano mutamenti sociali di portata storica.

³⁰ RENNER 1982.

³¹ Ivi, p. 30.

Allo stesso tempo, in direzione storica completamente diversa, è interessante notare ne *Il codice del capitale* l'assenza, che solo difficilmente può essere considerata casuale, di riferimenti alla svolta neolibertista, fenomeno consolidato e tutt'altro che privo di riflessi e manifestazioni in ambito giuridico. La nozione di stessa di neoliberalismo non appartiene al testo di Pistor, la quale semmai si riferisce a una grande e plurisecolare epoca del capitale, quasi lineare e apparentemente con poche discontinuità storiche (a favore o contro l'avanzata del capitale). Ci si può domandare se questo approccio sia del tutto completo: se è vero, infatti, che l'analisi dell'Autrice consente di trattare fenomeni che partono dal Medioevo e arrivano alle criptovalute, forse avrebbe meritato un proprio spazio di analisi il cambiamento segnato dall'epoca neoliberalista. Un'analisi di questo tipo, per esempio, avrebbe consentito di mettere in luce, probabilmente, anche i presupposti che hanno consentito, in altre fasi storiche, quel diverso bilanciamento degli assetti sociali, e dei rapporti di forza connessi, cui si faceva riferimento in precedenza, così contribuendo a spiegare la crescente disuguaglianza esistente, considerata con preoccupazione dalla stessa Autrice.

Come si spera di aver lasciato trasparire, molti sono i temi di interesse dell'opera di Pistor. Tra i meriti principali vi è sicuramente quello di ribadire l'importanza del diritto, e del suo studio critico, all'interno delle società contemporanee, non già come una costruzione sociale che interviene solo, per così dire, *post festum*, ma in qualità di elemento essenziale da valutare addirittura come capace di direzionare il processo di formazione e sviluppo del capitale nell'epoca attuale, di cui non viene sottolineato solo l'aspetto negativo (come l'aumento delle disuguaglianze) ma anche quello positivo (la creazione di ricchezza).

Varie, poi, sono le direzioni di approfondimento che potranno partire da *Il codice del capitale*, esaminando quegli ambiti che la sua cornice teorica potrebbe consentire di affrontare. Se ne segnalano alcune: analizzare il ruolo degli stati e delle organizzazioni internazionali nel recepimento del codice del capitale (valutando anche le possibilità di orientamenti di tipo diverso rispetto a quelli descritti dall'Autrice); approfondire il ruolo del costituzionalismo contemporaneo, pressoché mai richiamato da Pistor, ma certamente non estraneo al tema della disuguaglianza; verificare se e come altri rami del diritto, scarsamente

considerati da Pistor (che pure ha il merito di focalizzare l'attenzione su settori spesso ritenuti di minore rilievo nella discussione non specialistica), possano aver partecipato o meno a questo processo di codificazione del capitale e se i “moduli” e gli “attributi” individuati dall'Autrice possano essere ritenuti applicabili anche a questi diversi settori o in che misura ne vadano individuati di diversi (in particolare il diritto del lavoro, il diritto penale, il diritto tributario, il diritto pubblico e il diritto amministrativo). Volendo andare ancora più in là con le ipotesi, è plausibile immaginare un lavoro per certi versi speculare a quello di Pistor, che prenda in considerazione il capitale laddove prospera *contro* il diritto, senza dunque fare ricorso alla sua codificazione: i risultati potrebbero essere sorprendenti.

In definitiva, al netto di alcuni punti critici, *Il codice del capitale* è un lavoro teorico indubbiamente meritevole di lettura e di analisi. Non si fa fatica a ipotizzare che nei prossimi anni il percorso promosso da Pistor verrà irrobustito e approfondito da lei stessa e da quanti si interrogano criticamente sull'esistente.

Riferimenti bibliografici

COMMONS, JOHN ROGERS, 1982

I fondamenti giuridici del capitalismo, introduzione di G. Rebuffa, tr. it. di E. Pisani, il Mulino, Bologna; ed. or. *Legal Foundations of Capitalism*, Macmillan, New York 1924.

MARX, KARL, 2013

Il capitale, a cura di A. Macchioro e B. Maffi, UTET, Torino; ed. ted. MEW, Bd. 25, Dietz Verlag, Berlin, 1964.

PISTOR, KATHARINA, 2021a

Il codice del capitale. Come il diritto crea ricchezza e disuguaglianza, tr. it. di P. Bassotti, postfazione di F. Di Ciommo, S. Di Nola e M. Vatiello, LUISS University Press, Roma; ed. orig. *The Code of Capital. How the Law Creates Wealth and Inequality*, Princeton University Press, Princeton 2019.

EAD., 2021b

Theorizing Beyond “The Code of Capital”: A reply, in *Accounting Economics and Law: A Convivium*, vol. 11, n. 1, 2021, pp. 65-80.

RENNER, KARL, 1981

Gli istituti del diritto privato e la loro funzione sociale. Un contributo alla critica del diritto civile, introduzione di A. Agnelli, tr. it. di C. Mittendorfer, il Mulino, Bologna 1981; ed. or. *Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion – Ein Beitrag zur Kritik des bürgerlichen Rechts*, Tübingen, Verlag von J.C.B. Mohr «Paul Siebeck» 1929.